

Disposizione per
Assicurazione Universale per la tutela giudiziaria penale
per la Società Associazione Ricerca Italiana Tutela Medici Ingiustamente
Accusati
A.R.I.T.M.I.A.

Polizza No. 82.0005552

Disposizioni che regolano il contratto	Condizioni Speciali per la Tutela Giudiziaria Penale Generale (CSP 2000, Edizione: 01.10.08), nonché le Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Giudiziaria (CTG 2000, Edizione: 10.02.05).
Contraente	Società Associazione Ricerca Italiana Tutela Medici Ingiustamente Accusati A.R.I.T.M.I.A. Viale di Porta Vercellina, 20 I- 20123 Milano (MI)
Assicuratore	ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Persone assicurate	Assicurato è il dirigente medico, socio della contraente che ha sottoscritto il certificato di applicazione, nell'esercizio delle sue funzioni e/o mansioni di dirigente medico compresa l'attività intramoenia/dipendente/medico generico. Ciascun assicurato riceve un certificato* di assicurazione, relativo alla presente polizza, con l'estratto delle condizioni e informativa sulla privacy. *come da allegato
Durata dei certificati	A) 1 anno – con tacito rinnovo In mancanza di disdetta tramite lettera raccomandata da spedire al destinatario almeno 60 giorni prima della scadenza, il certificato si proroga tacitamente di volta in volta per un anno. B) Inferiore ad 1 anno ROLAND riconosce al Contraente la facoltà di emettere singoli certificati di durata inferiore ad 1 anno per far coincidere la scadenza del certificato con quella della convenzione o dell'assicurazione rc professionale del cliente. Fermo ed invariato quanto stabilito al punto A).

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 76028421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese ISVAP

Precisazione In caso di emissione di certificati di durata inferiore ad 1 anno, il premio pattuito dovrà essere versato interamente, se la durata del certificato supera i 6 mesi, altrimenti sarà pari al 50%.

Ambito di validità territoriale Europa

Copertura base

A) Procedimenti penali
La garanzia comprende

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:

- un reato colposo;
- un reato doloso,

così come specificato all'art. 5 CSP 2000.

B) Illeciti amministrativi
La garanzia comprende
 Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato
 così come specificato all'art. 5 CSP 2000.

**Giurisdizioni Speciali/
 Cassazione / Corte Costituzionale**

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP 2000).

Massimale di copertura

- complessivo € 50.000,00 per sinistro senza limite annuo

all'interno del massimale sono compresi:

diritti e onorari dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'assicurato	illimitato
spese per CTU/Perito di parte	illimitato
spese di traduzione	illimitato

- Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale

€ 15.000,00 per persona assicurata

Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata.

Per il resto trova applicazione l'art. 6 (7) CSP 2000.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 Sede della società:
 Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
 Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
 Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
 Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
 Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 76028421
 email: info@roland-italia.it
 R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
 Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
 Imprese ISVAP

A.R.I.T.M.I.A.
 Associazione Ricerca Italiana
 Giuristi Medici
 Ingiustamente Accusati

Patteggiamento	Al sensi dell'art. 5 CSP 2000, la garanzia si estende altresì al procedimento di 'patteggiamento' (art. 444 e seguenti c.p.p.).
Scoperto	Lo scoperto ammonta al 10,00% ma non inferiore ad € 1.500,00 per assicurato e sinistro e viene detratto dalle spese legali.

Estensioni particolari

TUTELA LEGALE PER VIOLAZIONI DI NORME SPECIFICHE

In deroga all'art. 10 (1) (d) CSP 2000 la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:

- 81/08 (codice sicurezza)
- 196/03 (codice privacy)

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

**Sinistro –
Insorgenza del caso assicurativo
nei procedimenti amministrativi**

A parziale deroga dell'art. 8 CSP 2000 il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

**Codice sicurezza:
Insorgenza del sinistro
nei procedimenti penali**

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 8 CSP 2000, il sinistro si intende insorto:

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.

TUTELA LEGALE PER LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI R.C. PROFESSIONALE

Nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato innanzi all'Autorità Giudiziaria Italiana a risarcire un danno (anche morale) in connessione con la Sua attività assicurata, e a condizione che la causa dell'azione sia coperta come sinistro dalla sua Assicurazione R.C. Professionale, vale quanto segue.

La copertura è valida per sostenere le spese di chiamata in causa, fino al limite di € 4.500,00 dell'assicuratore di R.C. Professionale dell'Assicurato, nel caso in cui non adempia né in via stragiudiziale né durante il procedimento giudiziale al proprio obbligo a resistere alla richiesta di risarcimento promossa contro l'Assicurato.

Tutto ciò a condizione che l'Assicurato abbia avvisato tempestivamente l'assicuratore di R.C. e abbia rispettato tutti gli obblighi e adempimenti contrattuali previsti nella polizza R.C.

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG 2000).

RESISTENZA AVVERSO RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati all'assicurato.

La copertura sussiste solo nel limite in cui il sinistro sia coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile in aggiunta e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di R.C., per i costi di difesa e in caso di soccombenza, ex art. 1917, comma 3, c.c.

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG 2000).

CONTROVERSIE DI LAVORO

In deroga all'art. 10 (1) (o) CTG 2000, la copertura assicurativa comprende i costi sostenuti dall'Assicurato per controversie inerenti il proprio contratto di lavoro dipendente con l'Ente di appartenenza nelle competenti sedi. Il massimale per questa garanzia è limitato ad € 4.500,00.

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG 2000).

Premio	Il premio pro capite annuale è di € 190,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa
Effetto della copertura / Pagamento del premio	La copertura ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul certificato, purché sia già stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle h. 24 del giorno del pagamento. La data di incasso del premio indicata dall'intermediario è da intendersi pertanto come giorno dell'avvenuto pagamento utile ai fini dell'efficacia della copertura assicurativa. Su richiesta di ROLAND (es.: in caso di sinistro), l'intermediario provvederà a trasmettere formale attestazione dell'avvenuto incasso del premio:
Intermediario	Società DORIA GIUSEPPE E BELLISARIO PAOLA S.N.C. Via Nomentana 761 I- 00137 Roma
Assistenza in caso di sinistro	In caso di sinistro Vi preghiamo di contattare: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Sinistri Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI) Telefono: +39 02 776 7750 Telefax: +39 02 76028421 e-mail: info@roland-italia.it

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 76028421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese ISVAP

A.R.I.T.M.I.A.
Associazione Ricerca Italiana
Tutela Medica
Ingiustamente Accusati

Clausole / Deroghe

Sinistro unico	I titolari dei singoli certificati assicurativi sono "Assicurati" ai fini del "sinistro unico" ex art. 13 (3), a) e b) CTG 2000 e art. 8 (1), d) CSP 2000
Clausola di sussidiarietà	La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL del personale degli Enti Pubblici o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata direttamente dall'assicurato e/o dall'ente di appartenenza. In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato, imposto all'assicurato dall'Ente di appartenenza, la presente polizza è da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino al massimale indicato in polizza. Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, ROLAND interverrà qualora - a seguito della richiesta di patrocinio avanzata dall'Associato - siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall'assicurato all'ente di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro. Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall'ente di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali dovrà restituire l'importo ricevuto a ROLAND.
Retroattività della garanzia	Per i clienti precedentemente non assicurati per la tutela legale, l'assicurazione vale anche per le imputazioni di natura colposa e/ o dolosa, per fatti avvenuti entro 12 mesi prima della stipula del presente contratto se in quel momento sconosciuti all'Assicurato. Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892, 1893 c.c. , l'assicurato dichiara di non avere ricevuto alcun avviso di garanzia in ordine a comportamenti colposi / dolosi a lui imputabili.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 7750 Fax. +39 02 76028421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese ISVAP

Clausola di continuità

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso le società Unipol/Aurora/Europ Assistance e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;
2. L'assicuratore precedente abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. L'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.

Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della presente polizza, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND.

I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto.

Informazioni inerenti la polizza precedente:

Assicuratore: **Unipol/Aurora/Europ Assistance**

Milano, 19/07/11